ESENTE DA REGISTRAZIONE
ART. 23 10 co L/24/11/81 n. 689

N 27645/21
RG 20532/21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Avv. Rossana Sarro, sez. I

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n 20532/2021 del R.G.A.C., vertente

Tra

Spagnardi Pesca s.r.l., i.pl.r.p.t.,, elett.te dom.ta in Roma, via Flaminia, 441, presso l'avv.ssa Francesca Agostini che la rapp.ta e difende per delega in calce al ricorso.

RICORRENTE

E

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t. con sede in Roma P.zza del Campidoglio, elett.te dom.to in Roma, via del Tempio di Giove, 21, presso l'ufficio legale comunale, rapp.to e difeso dal Funzionario delegato dott. ssa Paola Gilardi per delega in atti.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ex artt. 22 e 23 L. 689/81 avverso la Determinazione dirigenziale n. 5057/2021/8/2/1 del 26.3.2021.

Conclusioni :come da verbale del 15.12.2021.

Si omette di esporre lo svolgimento del processo atteso che ex art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/09, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 22 e 23 L. 689/82, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della determinazione in oggetto, per non aver commesso alcuna violazione di legge ai sensi dell'art. 1 co 2 D.M. 27/3/2002.

Si è costituita Roma Capitale come sopra, contestando la domanda.

All'udienza del 16.12.2021 ad istruttoria espletata, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con dispositivo di cui veniva data lettura unitamente alle ragioni della decisione.

L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.

Dall'esame della documentazione in atti e della normativa richiamata l'istante veniva sanzionata "in quanto il titolare dell'attività ometteva di apporre sulle etichette di vari prodotti ittici esposti per la vendita lo stato fisico degli stessi FRESCO-CONGELATO-DECONGELATO ad eccezione dei gamberi argentini", mentre l'art. 1 co. 2 D.M. 27/3/2002 sanzionato dall'art. 18 comma 3 del Dlgs 109/92 in relazione al reg. CE 2065/2001, né nessun altra norma prescrive l'obbligo per il titolare dell'attività di apporre sulle etichette dei prodotti ittici esposti per la vendita lo stato fisico degli stessi "FRESCO-CONGELATO", ma solo quello di DECONGELATO limitatamente ai gamberi argentini. Tale prescrizione appare essere stata rispettata in quanto sul verbale viene specificato "..ad eccezione dei gamberi argentini".

Nè Roma capitale costituitasi ha allegato altri fonti di diritto che prevedono tale obbligo.

L'art. 23, comma 12, legge 698/81, infatti, afferma che il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Con tale norma il legislatore ha inteso invertire il tradizionale onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., imponendo alla P.A., evocata in giudizio, di allegare fatti ed atti non estintivi delle asserzioni dell'opponente, bensì costitutivi, che cioè confermino la pretesa punitiva posta in dubbio dall'opponente.

Gli altri motivi restano assorbiti.

Le spese di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la determinazione ingiuntiva in oggetto, Determinazione dirigenziale n. 5057/2021/8/2/1 del 26.3.2021;

-condanna Roma Capitale alle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi euro 250,00 oltre euro 98,00 di c.u., IVA, CPA e spese generali.

Roma 16.12.2021

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 05 GEN 2022
IL CANCELLIERE
Maria Cafarelli